



Il Ministro 68573-
del Lavoro e delle Politiche Sociali

VISTO il decreto legge 21 marzo 1988, n.86, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n.160;

VISTO l'articolo 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 5.10.2004, n. 249;

VISTO il decreto legge del 28.08.2008, n. 134, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27.10.2008, recante disposizioni urgenti in materia di grandi imprese in crisi che prevede all'art. 2, comma 1: "*I trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, possono essere concessi per periodi massimi pari, rispettivamente, a 48 mesi e 36 mesi indipendentemente dalla età anagrafica e dall'area geografica di riferimento, sulla base di specifici accordi in sede governativa*";

VISTO l'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 12;

VISTO l'accordo in data 23.09.2009, intervenuto presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, alla presenza dei rappresentanti della società **AIR ONE SPA**, nonché delle OO.SS, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la predetta società, è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato articolo 1 bis della legge 3.12.2004 n. 291, per un periodo di 24 mesi a decorrere dal 23.09.2009, in favore di un numero massimo di 40 lavoratori della società di cui trattasi;

VISTO il decreto n. 48657 del 10.12.2009;



68573-

*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

VISTO il successivo accordo del 10.11.2009, intervenuto presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, alla presenza dei rappresentanti della società **AIR ONE SPA**, nonché delle OO.SS, con il quale, considerato l'aggravarsi della situazione di crisi nella quale si è trovata la predetta società, è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato articolo 1 bis della legge 3.12.2004 n. 291, per un ulteriore numero massimo di 30 lavoratori della società di cui trattasi, per il periodo dal 23.11.2009 al 22.09.2011 (22 mesi);

VISTO il decreto n. 50183 del 22.02.2010;

VISTO il successivo accordo del 27.04.2010, intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con il quale è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale per un ulteriore numero massimo di 30 lavoratori della società di cui trattasi, ubicati presso la sede di Roma, per il periodo dal 28.04.2010 al 22.09.2011 (16 mesi e 25 giorni);

VISTO il decreto n.54084 del 15.09.2010;

VISTO il decreto 55040 del 2.11.2010;

VISTO il decreto 59479 del 18.05.2011;

VISTO l'accordo in data 07.09.2011, intervenuto presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, alla presenza dei rappresentanti della società **AIR ONE SPA**, nonché delle OO.SS, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la predetta società, è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto all'art. 2, comma 1 del decreto legge del 28.08.2008, n. 134, convertito, con modificazioni, con legge n.



68573-

*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

166 del 27.10.2008 per un numero massimo di 100 lavoratori della società di cui trattasi, per il periodo di 24 mesi dal 23.09.2011 al 22.09.2013;

VISTO il decreto n. 62111 del 12.10.2011;

VISTO il decreto n. 65545 del 26.04.2012;

VISTA l'istanza con la quale la società **AIR ONE SPA**, ha richiesto la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi all'art. 2, comma 1 del decreto legge del 28.08.2008, n. 134, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27.10.2008 in favore di 100 lavoratori per il periodo dal 23.09.2012 al 22.03.2013;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di 100 lavoratori per il periodo dal 23.09.2012 al 31.12.2012 dipendenti dalla società **AIR ONE SPA**, ai sensi all'art. 2, comma 1 del decreto legge del 28.08.2008, n. 134, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27.10.2008;

DECRETA

ART. 1

Ai sensi , ai sensi all'art. 2, comma 1 del decreto legge del 28.08.2008, n. 134, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27.10.2008, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data



68573-

*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

07.09.2011, in favore di 100 lavoratori per il periodo dal 23.09.2012 al 31.12.2012
dipendenti dalla società **AIR ONE SPA** dipendenti presso le sedi di:

- Roma n. 88 lavoratori
- Napoli n. 1 lavoratore
- Bari n. 1 lavoratore
- Bologna n. n. 2 lavoratori
- Cagliari n. 1 lavoratore
- Milano n. 2 lavoratori
- Torino n. 3 lavoratori
- Venezia n. 2 lavoratori

Matricola INPS AIR ONE SPA: 2302100732

Pagamento diretto: NO

ma



68573-

*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

ART. 2

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

ART. 3

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dal comma 3 del citato articolo 1 bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

ART 4

La società **AIR ONE SPA.**, è tenuta a presentare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale, nell'ambito del periodo massimo di 24 mesi previsti dal citato articolo 2, comma 1, del decreto legge del 28 agosto 2008, n. 134, convertito in legge del 27 ottobre 2008, n. 166, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa.



Il Ministro 68573-
del Lavoro e delle Politiche Sociali

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali www.lavoro.gov.it

Roma, 17 OTT. 2012

F.to Il Ministro del Lavoro
e delle Politiche Sociali
Elsa Fornero

AIR ONE SPA

MA 28 *[Handwritten signature]*